

**ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA E CULTURALE
"SOCIETÀ ITALIANA DI SCIENZA DELLA VEGETAZIONE"**

STATUTO SOCIALE

Articolo 1) Denominazione, sede, durata.

La "Società Italiana di Scienza della Vegetazione", siglabile in "S.I.S.V.", già Società Italiana di Fitosociologia (S.I.Fs.), è un'Associazione a carattere scientifico, senza finalità di lucro, costituita di norma da persone, Dipartimenti Universitari ed Enti di Ricerca e di Gestione interessati allo sviluppo della Scienza della Vegetazione in Italia mediante ricerche floristico - vegetazionali con particolare riferimento ai metodi analitici e quantitativi propri della Scienza della Vegetazione, in particolare nel campo della Fitosociologia, della Geobotanica e dell'Ecologia Vegetale applicata a ricerche sulla biodiversità vegetale alle scale di comunità e paesaggio per la conoscenza, la tutela e la gestione dell'ambiente e della natura; è una libera Associazione di fatto regolata a norma del Libro. I, Cap. III, Art. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

A decorrere dalla data di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione sarà denominata "Società Italiana di Scienza della Vegetazione - ETS" (in breve anche "S.I.S.V. - ETS").

L'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) e solo a decorrere dalla stessa data, di tale denominazione – comprensiva dell'acronimo "ETS" - si farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La sede legale è in Pavia, Via Scopoli n. 22-24. La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

La durata è a tempo indeterminato.

Articolo 2) Attività, Scopo e finalità

L'Associazione persegue in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, con particolare riguardo a:

- la promozione in Italia e all'estero delle ricerche vegetazionali mediante l'uso dei metodi propri della Scienza della Vegetazione, in particolare nel campo della Fitosociologia, della Geobotanica e dell'Ecologia Vegetale applicata a scala di specie, comunità e paesaggio;
- la facilitazione in tutti i campi di ricerca connessi con la Scienza della Vegetazione, anche sul piano delle applicazioni pratiche a scala territoriale, alla collaborazione e all'integrazione disciplinare a scala nazionale e internazionale;
- la collaborazione e la cooperazione con Istituzioni e persone che si interessano alla Protezione e Gestione della Natura. In particolare, promozione dello studio floristico e vegetazionale per la protezione, il recupero e il ripristino di popolazioni, comunità vegetali e habitat in stato di degrado o in pericolo di estinzione così come richiesto dalle Direttive europee e dalle Convenzioni internazionali finalizzate alla conservazione della biodiversità, del paesaggio e della rete ecologica a scala locale, nazionale e internazionale perseguendo anche finalità di carattere sociale.

L'Associazione persegue le predette finalità svolgendo in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in forma di azione volontaria o di

erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (di cui all'Articolo 5 C.1 Lettera D del Codice del Terzo Settore);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (di cui all'Articolo 5 C.1 Lettera E del Codice del Terzo Settore);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (di cui all'Articolo 5 C.1 Lettera F del Codice del Terzo Settore);
- formazione universitaria e post-universitaria (di cui all'Articolo 5 C.1 Lettera G del Codice del Terzo Settore);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (di cui all'Articolo 5 C.1 Lettera H del Codice del Terzo Settore);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (di cui all'Articolo 5 C.1 Lettera I del Codice del Terzo Settore);
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (di cui all'Articolo 5 C.1 Lettera M del Codice del Terzo Settore);

per tramite di:

- Svolgimento di Assemblee ordinarie e straordinarie degli Associati;
- Organizzazione di convegni, simposi, *workshop* scientifici nazionali e internazionali;
- Pubblicazione di un periodico annuale per il quale, – a titolo esemplificativo e non esaustivo si indica qui il generico nome di “Rivista della Società Italiana di Scienza della Vegetazione”. Tale periodico ospiterà pubblicazioni scientifiche riguardanti tutti gli aspetti della Scienza della Vegetazione, dall'analisi fitosociologica delle comunità vegetali comprensiva del loro inquadramento sintassonomico-nomenclaturale all'applicazione dei principi dell'ecologia quantitativa in chiave sinecosistemica, allo studio degli habitat e del paesaggio vegetale a diversa scala, alla cartografia tematica;
- Promozione e coordinamento di ricerche scientifiche sulla vegetazione naturale, semi naturale e antropogenica, sulla conservazione della biodiversità e sulla gestione, recupero e ripristino di comunità vegetali e habitat;
- Collaborazioni con Università, Enti di ricerca, Ministeri, Regioni, parchi naturali, amministrazioni pubbliche e private, Enti gestori di aree protette per progetti di studio, monitoraggio e tutela di flora, vegetazione e habitat;
- Formazione e aggiornamento scientifico rivolto a studenti, ricercatori, tecnici e professionisti nel settore ambientale;
- Divulgazione scientifica e culturale tramite seminari pubblici, *workshop* e iniziative educative;
- Partecipazione a consultazioni istituzionali o gruppi di lavoro in materia di conservazione e pianificazione ambientale;
- Produzione e diffusione di dati scientifici, banche dati, cartografie o linee guida per la tutela degli habitat;
- Organizzazione di escursioni e campagne di studio con finalità didattiche e di ricerca;
- Partecipazione a reti scientifiche nazionali ed internazionali;

- Contributi, incentivi di Enti pubblici e privati sia italiani che esteri anche nella forma di sovvenzioni e donazioni;
- Quant'altro sarà ritenuto utile dall'Associazione per perseguire le attività associative

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio di Presidenza.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

Articolo 3) Associati

Gli Associati possono essere:

- a) Ordinari
- b) Collettivi
- c) Sostenitori
- d) Onorari

Ordinari: persone che facciano richiesta scritta di ammissione e che si impegnano a versare per tutta la permanenza del vincolo Associativo la quota annuale.

La quota annuale è fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Presidenza.

Sono Associati ordinari anche gli studenti che facciano richiesta scritta di ammissione e che si impegnano a versare per tutta la permanenza del vincolo Associativo la quota annuale.

La quota è ridotta alla metà per gli Associati studenti. Tale agevolazione potrà essere mantenuta a richiesta dell'interessato previa dichiarazione annuale del persistere del suo *status*.

Collettivi: enti e Istituzioni che facciano richiesta scritta di ammissione e che si impegnino a versare per tutta la permanenza del vincolo Associativo la quota annuale.

La quota annuale è fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Presidenza.

Ogni socio collettivo è rappresentato da un dipendente designato dall'Ente o Istituzione.

La quota è aumentata di tre volte rispetto alla quota per gli Associati Ordinari.

Sostenitori: persone, Enti o Istituzioni che, oltre a versare la quota di loro competenza, intendano sostenere le attività dell'Associazione mediante un contributo particolare da versarsi sotto forma di quota sociale annua, comunque non inferiore al doppio della quota stabilita rispettivamente per l'Associato ordinario e per l'Associato collettivo. Possono esser Associati Sostenitori anche gli Associati Ordinari e Collettivi mediante il versamento di una quota sociale annua, comunque non inferiore al doppio della quota stabilita rispettivamente per l'Associato ordinario e per l'Associato collettivo.

Onorari: persone che abbiano acquisito con le loro opere e attività, anche svolte in capo all'Associazione, particolari titoli di benemerita.

La qualità di Associato onorario si acquisisce per deliberazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Presidenza.

L'appartenenza all'una o all'altra categoria non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai diritti e doveri degli Associati nei confronti dell'Associazione.

L'importo delle quote è annuale, non frazionabile, è proposto dal Consiglio di Presidenza ed è approvato dall'Assemblea dei Soci.

Tutti i versamenti al fondo di dotazione sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 4) Ammissione e numero degli Associati

Il numero degli Associati è illimitato.

Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed Enti che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, condividono lo spirito e gli ideali dell'Associazione, condividono le finalità della stessa e partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come Associato dovrà presentare al Consiglio di Presidenza una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi Associativi;

Il Consiglio di Presidenza delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Presidenza, nel libro degli Associati.

Il Consiglio di Presidenza deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Presidenza, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di Associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'articolo 6 del presente Statuto o per Legge. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 5) Diritti e obblighi degli Associati

Gli Associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi Associativi;
- essere eletti negli organi Associativi, se maggiorenni;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e conoscerne e controllarne l'andamento;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri Associativi chiedendo accesso a mezzo scritto tramite e-mail da inviare all'attenzione del Consiglio di Presidenza.

Gli Associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota Associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dallo Statuto e dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Presidenza.

Tra gli Associati vige una disciplina uniforme del rapporto Associativo e delle modalità Associative. Ciascun Associato ha pari diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita Associativa, pertanto, l'adesione all'Associazione è sempre a tempo indeterminato.

Articolo 6) Recesso dall'Associazione e Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di Associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'Associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi Associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'Associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di esclusione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle provvedimenti di esclusione, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'Associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio di Presidenza, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'Associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto dalla data di deliberazione del Consiglio di Presidenza.

L'Associato può decadere automaticamente dall'Associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo Associativo, per mancato pagamento della quota Associativa.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota Associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli Associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 7) Organi dell'Associazione e loro formazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Presidenza, anche indicato come Organo di Amministrazione;

- c) il Presidente;
- d) Il Segretario-Tesoriere;
- e) Il Comitato editoriale;
- f) l'Organo di controllo, ove nominato.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Articolo 8) Assemblea

L'Assemblea degli Associati è costituita da tutti gli Associati.

Essa può essere ordinaria o straordinaria.

Ciascun Associato ha diritto ad un voto. Per l'Associato minore di età il voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta anche in formato elettronico, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di tre Associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene per tramite del Presidente dell'Associazione mediante comunicazione scritta (lettera, fax, e-mail) contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno e occorre sia spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli Associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea può esser convocata - quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta formulata tramite lettera motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli Associati. In caso di convocazione l'Assemblea deve esser convocata entro due mesi dalla ricezione della richiesta.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi Associativi, anche per tramite di voto segreto e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva la relazione del Presidente sull'attività della Società nell'anno in corso e sul programma per l'anno seguente;
- approva il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo;
- approva le proposte del Consiglio di Presidenza per l'ammissione degli Associati onorari;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi Associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le deliberazioni del Consiglio di Presidenza per l'ammissione o la decadenza degli Associati ordinari e collettivi;
- delibera sulla esclusione degli Associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione, che può essere fissata per lo stesso giorno ad almeno due ore da quella in prima convocazione, qualunque sia il numero

degli Associati presenti, in proprio o per delega. Sono comunque salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi richiesti da norme inderogabili o dal presente statuto e per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 25 del Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli Associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione, che può essere fissata per lo stesso giorno ad almeno due ore da quella in prima convocazione, con la presenza di almeno un quinto degli Associati, in proprio o per delega.

Gli Associati possono intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

L'Assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione a maggioranza di voti su tutti gli argomenti recati dall'ordine del giorno; su argomenti non compresi nell'ordine del giorno l'Assemblea può deliberare soltanto se sono presenti almeno i due terzi degli Associati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'alienazione del patrimonio con una maggioranza qualificata di due terzi dei votanti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per deliberare lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio e deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione l'Assemblea straordinaria delibera sempre con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

Articolo 9) Consiglio di Presidenza, anche indicato come Organo di Amministrazione

Il Consiglio di Presidenza opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio di Presidenza tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi Associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività Associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- redigere la relazione sulle attività della Società relativamente all'anno decorso e formulare il programma delle attività per l'anno successivo;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- stabilire l'ammontare delle quote dell'Associazione da sottoporre all'approvazione all'Assemblea;
- deliberare, in via definitiva, salvo che nei casi in cui è prevista la ratifica da parte dell'Assemblea e nell'ipotesi di cui al secondo paragrafo dell'articolo 3 del presente Statuto, sulle ammissioni, dimissioni e decadenze degli Associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli Associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- nominare tra gli Associati il Direttore Responsabile della Rivista dell'Associazione.

Il Consiglio di Presidenza ha anche il compito di diffondere informazioni e di adoperarsi nel coordinamento di attività scientifiche e divulgative, con circolari e notiziari riguardanti soprattutto i lavori pubblicati dagli Associati ed eventuali loro disponibilità a collaborazioni.

Il Consiglio di Presidenza nel limite delle sue possibilità, può altresì adoperarsi per il reperimento di fondi, mezzi e strumenti atti a facilitare le diverse ricerche.

Il Consiglio di Presidenza è autorizzato a delegare terzi a rappresentare la Società in sede di Congressi nazionali o internazionali.

Il Consiglio di Presidenza è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e sette, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni. Ciascun componente può essere rieletto una sola volta, per un massimo di due mandati complessivi.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti Associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Ogni Associato potrà presentare la propria candidatura e le candidature dovranno essere presentate per iscritto o in formato elettronico, personalmente o da Associati proponenti, al Presidente in carica, almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato degli Organi elettivi. Tali candidature devono chiaramente riferirsi ad una soltanto delle cariche previste e ciascun Associato rimane comunque sempre incluso nell'elettorato attivo e passivo, ove non previsto diversamente dal presente Statuto o dalla Legge.

Il Presidente, entro i trenta giorni successivi, provvede ad indire l'Assemblea degli Associati deputati alle elezioni inviando contestualmente a tutti gli Associati la lista dei candidati, le schede di votazione e ogni specifica utile alla convocazione dell'Assemblea. Gli Associati cui non fossero regolarmente pervenute le apposite schede potranno richiederne duplicato nei quindici giorni antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea. Qualora fosse ritenuto utile, oppure necessario o semplicemente vantaggioso il consiglio di presidenza in carica potrà optare per un sistema di votazione che utilizzi il formato elettronico.

In caso di dimissioni o di impedimento permanente di un suo componente il Consiglio di Presidenza viene integrato con altro componente, che si identifica con l'Associato che tra i non eletti ha raccolto nelle ultime elezioni il maggior numero di voti per la stessa carica. In caso di non accettazione di questo, il Consiglio di Presidenza si scioglie e si dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea degli Associati per nominare il nuovo Consiglio di Presidenza.

La convocazione del Consiglio di Presidenza avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno sei giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori possono intervenire nel Consiglio di Presidenza anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente o al Vice Presidente, ove nominato e ove sia assente il Presidente.

Articolo 10) Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Presidenza e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente non è rieleggibile oltre il secondo mandato.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio di Presidenza, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi Associativi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Presidenza, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Nel corso della sua prima riunione il Consiglio di Presidenza di nuovo insediamento elegge nel suo seno un Vicepresidente.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nello svolgimento di tutte le sue mansioni in tutti i casi di impedimento di quest'ultimo. In caso di dimissione o di impedimento permanente del Presidente, il Vicepresidente provvede alla normale amministrazione delle attività societarie sino alle successive elezioni per il rinnovo delle cariche sociali.

Articolo 11) Segretario-Tesoriere

Il Segretario - Tesoriere è eletto a maggioranza.

Il Segretario - Tesoriere dura in carica quanto il Consiglio di Presidenza e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Segretario-Tesoriere non è rieleggibile oltre il secondo mandato.

Il Segretario - Tesoriere svolge le seguenti funzioni:

- pone in atto le deliberazioni degli Organi societari;
- attende alla corrispondenza d'ufficio ed alla conservazione degli atti e dei documenti;
- redige i processi verbali delle adunanze degli Organi societari;

- cura il buon andamento amministrativo, provvedendo anche alle riscossioni ed ai pagamenti per conto della Società;
- prepara e - con congruo tempo non inferiore ad un mese in occasione dell'Assemblea ordinaria annuale per l'approvazione del bilancio - presenta al Consiglio di Presidenza il Bilancio consuntivo ed il Bilancio preventivo;
- esamina e, alla fine di ogni anno, sottopone al Consiglio di Presidenza la situazione particolareggiata relativamente al Patrimonio sociale. Egli, assieme al Presidente, presenta all'Assemblea ordinaria la relazione riguardante l'attività della Società nell'anno in corso e quella programmata, per l'anno seguente, in particolare per quanto attiene ai rispettivi bilanci. Il Segretario-Tesoriere è componente di diritto del Comitato editoriale della "Rivista della Società Italiana di Scienza della Vegetazione".

Articolo 12) Comitato editoriale

Il Comitato editoriale della "Rivista della Società Italiana di Scienza della Vegetazione" (inteso come Editorial Board) è formato da quattro componenti effettivi e da altri componenti aggiunti. I Componenti effettivi sono il Presidente dell'Associazione (*Associate Editor*), che lo presiede, il Direttore Responsabile (*Editor-in-Chief*), o persona da lui delegata, il Segretario – Tesoriere (*Associate Editor*), e un Associato (*Associate Editor*). I Componenti aggiunti (*Associate Editors*), in numero tale da raggiungere complessivamente 9 unità all'interno dell'*Editorial Board* (comprendente anche dell'*Editor-in-Chief*), sono scelti tra Persone di chiara fama internazionale, inclusi componenti stranieri, non necessariamente soci. Si raccomanda di mantenere una parità di componenti italiani e stranieri tra gli *Associate Editors* nel Comitato Editoriale.

I Componenti del Comitato sono nominati dal Consiglio di Presidenza entro sessanta giorni dalla data della sua elezione. La durata della loro carica coincide con quella, triennale, dello stesso Consiglio di Presidenza.

Il Comitato editoriale:

- a) è convocato dal Presidente o dall'Associato da lui delegato, che lo presiede, all'occorrenza o in seguito a richiesta scritta di almeno due dei suoi Componenti effettivi, ed è valido quando ne siano presenti almeno cinque;
- b) ha cura della pubblicazione della Rivista della Società;
- c) esamina i contenuti degli elaborati pervenuti per la pubblicazione sulla Rivista dell'Associazione, ciascuno da sottoporre ad almeno due revisori qualificati interni od esterni al Comitato;
- d) delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Direttore Responsabile.

Articolo 13) Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio

dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 14) Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 15) Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è formato dai beni mobili ed immobili e dai valori di sua proprietà. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale e può esser costituito anche con beni mobili ed immobili acquisiti, ceduti o donati.

Articolo 16) Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: beni immobili e mobili, quote associative, contributi dei Soci, contributi dei privati, contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, contributi di organismi internazionali, donazioni e lasciti, introiti derivanti da convenzioni, rimborsi, attività marginali di carattere commerciale e produttivo, ogni altro tipo di entrata, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

Articolo 17) Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi Associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 18) Anno sociale e finanziario - Bilancio e utili

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio di Presidenza, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio di Presidenza documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'anno sociale e finanziario sono coincidenti e decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 19) Libri

L'Associazione deve tenere il:

- libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio di Presidenza;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di Presidenza;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi Associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono, ove presenti.

Articolo 20) Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 CTS.

Articolo 21) Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

Lo scioglimento della Società è deliberato dall'Assemblea degli Associati.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Articolo 22) Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi Associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.